

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 10

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno

16 gennaio 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2007/C 10/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse) ⁽¹⁾	1
2007/C 10/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen) ⁽¹⁾	1
2007/C 10/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet) ⁽¹⁾	2
2007/C 10/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti) ⁽¹⁾	2
2007/C 10/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials) ⁽¹⁾	3
2007/C 10/06	Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus) ⁽¹⁾	4
2007/C 10/07	Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ⁽¹⁾	5
	Banca centrale europea	
2007/C 10/08	Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo	6

IT


IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2007/C 10/09

Tassi di cambio dell'euro 8



II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4153 — Toshiba/Westinghouse)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 10/01)

Il 19.9.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4153. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4464 — Goldman Sachs/Cerberus/Harpen)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 10/02)

Il 15.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4464. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4427 — SHV/Mammoet)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 10/03)

Il 18.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4427. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4492 — Candover/Ferretti)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 10/04)

Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4492. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)
-

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4413 — Apollo Group/GE Advanced Materials)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/05)

Il 30.11.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4413. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://eur-lex.europa.eu>)
-

Avvio di procedura
(Caso n. COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/06)

Il 20.12.2006 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) N. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [Fax n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4439 — Ryanair/AER Lingus, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
DG Concorrenza
Merger Registry
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

Comunicazione della Commissione riguardante la data d'applicazione obbligatoria dell'aggiornamento dell'inventario e della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 10/07)

In virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva e paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾ (qui di seguito direttiva «cosmetici»), gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, oppure solo sulla confezione, utilizzando la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, se non disponibile, una delle denominazioni di cui all'articolo 5bis, paragrafo 2, primo trattino.

A tal fine, in applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione elabora un inventario e stabilisce una nomenclatura comune e provvede al loro aggiornamento.

In data 8 maggio 1996 la Commissione ha adottato la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici ⁽²⁾. L'inventario e la nomenclatura dovevano essere utilizzati a partire dal 1° gennaio 1997.

In data 9 febbraio 2006 la Commissione ha adottato la decisione 2006/257/CE recante modifica della decisione 96/335/CE, al fine di aggiornare l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato della decisione 96/335/CE.

La decisione 2006/257/CE è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 5 aprile 2006 ⁽³⁾.

I colloqui svolti con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria cosmetica hanno consentito di determinare come data accettabile dal punto di vista economico e tecnico per avviare l'utilizzo dell'inventario e della nomenclatura aggiornati il 1° febbraio 2007. A partire da tale data, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sesto capoverso della direttiva «cosmetici», l'etichettatura dei prodotti cosmetici commercializzati deve tenere conto dell'inventario e della nomenclatura comune nella versione aggiornata dalla decisione 2006/257/CE.

Vista l'assenza di rischi per la salute umana, la Commissione ritiene che non sia necessario procedere al ritiro dei prodotti cosmetici immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2007.

⁽¹⁾ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GUL 132 dell'1.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 97 del 5.4.2006, pag. 1.

BANCA CENTRALE EUROPEA

Protocollo d'intesa che modifica il protocollo d'intesa su un Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo

(2007/C 10/08)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il protocollo d'intesa su un codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo del 16 maggio 2002 ⁽¹⁾,

Considerando quanto segue:

La presente modifica al Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo specifica ulteriormente il regime etico applicabile ai membri del Consiglio direttivo,

IL 21 DICEMBRE 2006 HANNO CONVENUTO DI MODIFICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA SU UN CODICE DI CONDOTTA COME SEGUE:

Articolo 1

L'articolo 3 del Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo è modificato come segue:

L'articolo 3.3 è sostituito dal testo seguente:

«3.3 È incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare da una fonte che non sia interna al SEBC vantaggi, ricompense, regalie o doni, il cui valore ecceda l'importo di 200 EUR, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualsiasi modo connessi alle funzioni svolte in qualità di membro del Consiglio direttivo.»

Sono inseriti i seguenti articoli 3.4 e 3.5:

«3.4 Essi possono tuttavia accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali e altri eventi connessi, ivi compresa un'ospitalità adeguata, se la loro partecipazione all'evento è compatibile con l'adempimento dei loro compiti in qualità di membri del Consiglio direttivo. A tale riguardo, essi possono accettare il rimborso da parte degli organizzatori di spese di viaggio o alloggio in misura corrispondente alla durata del loro impegno, ad eccezione del caso in cui gli organizzatori siano istituzioni sottoposte alla loro sorveglianza. In particolare, i membri del Consiglio direttivo dovrebbero osservare una prudenza particolare rispetto ad inviti individuali. Tali norme dovrebbero applicarsi equamente anche ai loro coniugi e partner, qualora l'invito sia esteso anche a questi e la loro partecipazione risponda a costumi internazionalmente riconosciuti.

3.5 I membri del Consiglio direttivo non accettano per sé stessi compensi per lezioni o discorsi tenuti nella loro veste ufficiale di membri del Consiglio direttivo.»

⁽¹⁾ GUC 123 del 24.5.2002, pag. 9.

Articolo 2

Fatto in copia originale, depositato nelle casse della BCE. Ciascuna parte del presente Protocollo d'intesa ne riceve una copia autentica.

Jean-Claude TRICHET
Lucas D. PAPADEMOS
Lorenzo BINI SMAGHI
Vítor CONSTÂNCIO
Mario DRAGHI
Miguel Fernández ORDOÑEZ
Nicholas GARGANAS
José Manuel GONZÁLEZ-PÁRAMO
John HURLEY
Klaus LIEBSCHER
Erkki LIIKANEN
Yves MERSCH
Christian NOYER
Guy QUADEN
Jürgen STARK
Gertrude TUMPEL-GUGERELL
Axel A. WEBER
Arnout WELLINK

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 gennaio 2007**

(2007/C 10/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2941	RON	leu rumeni	3,3916
JPY	yen giapponesi	156,00	SKK	corone slovacche	34,815
DKK	corone danesi	7,4520	TRY	lire turche	1,8467
GBP	sterline inglesi	0,65845	AUD	dollari australiani	1,6503
SEK	corone svedesi	9,0829	CAD	dollari canadesi	1,5108
CHF	franchi svizzeri	1,6127	HKD	dollari di Hong Kong	10,0926
ISK	corone islandesi	90,99	NZD	dollari neozelandesi	1,8630
NOK	corone norvegesi	8,3290	SGD	dollari di Singapore	1,9952
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 214,51
CYP	sterline cipriote	0,5784	ZAR	rand sudafricani	9,3305
CZK	corone ceche	27,765	CNY	renminbi Yuan cinese	10,0834
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3642
HUF	fiorini ungheresi	252,10	IDR	rupia indonesiana	11 795,72
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,5378
LVL	lats lettoni	0,6976	PHP	peso filippino	63,204
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,3750
PLN	zloty polacchi	3,8693	THB	baht thailandese	46,503

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.